

Ravvedimento operoso IMU, TASI e TARI

La legge consente al contribuente di regolarizzare spontaneamente, senza aver già ricevuto notifica, verifica o accertamento fiscale, le violazioni connesse al pagamento dei tributi mediante il “**RAVVEDIMENTO OPEROSO**”.

Tale istituto, disciplinato dall'art. 13 del D.Lgs 18/12/1997 n. 472 e successive modifiche, prevede il versamento del tributo dovuto maggiorato di una **sanzione** ridotta rispetto a quella edittale oltre agli **interessi** al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

L'entità della sanzione varia a seconda della tempestività del ravvedimento:

Ravvedimento Sprint

Il ravvedimento Sprint prevede la sanzione pari allo 0,1% per ogni giorno di ritardo fino al 14° giorno dalla scadenza

Ravvedimento Breve

Il ravvedimento Breve prevede la sanzione pari al 1,5% per i giorni di ritardo dal 15° al 30° dalla scadenza.

Ravvedimento Medio

Il ravvedimento Medio prevede una sanzione del 1,67% per i giorni di ritardo dal 31° al 90° dalla scadenza.

Ravvedimento Lungo

Il ravvedimento lungo prevede una sanzione del 3,75 per i giorni di ritardo dal 91° entro 1 anno dalla scadenza.

Sull'imposta dovuta maturano gli interessi legali, con maturazione giorno per giorno, da quello successivo alla data di scadenza dei rispettivi adempimenti fino alla data di effettivo versamento, con tasso legale al:

- 0,3% dal 01.01.2018
- 0,8% dal 01.01.2019

usando la seguente formula:

(imposta dovuta x tasso legale x giorni di ritardo) : 36.500